

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 508-576-685-793-833-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione) del Senato della Repubblica, nella seduta del 13 novembre 1984, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge (V. Stampati nn. 508, 576, 685, 793 e 833)

d'iniziativa dei senatori MONACO, FRANCO, PISTOLESE, RASTRELLI e MITROTTI (508); SCEVAROLLI, BOLLINI, SARAGAT, RAVERA, VALIANI, ZACCAGNINI, VASSALLI, ENRIQUES AGNOLETTI, SCHIETROMA, GUALTIERI, SALVI, MARTINI, PASTORINO, ALICI, BOZZELLO VEROLE e ORCIARI (576); SAPORITO, SARAGAT, ZACCAGNINI, GARIBALDI, FRANZA, BRUGGER, FRASCA, MEZZAPESA, DI LEMBO, MURMURA, BOMBARDIERI, D'AMELIO, DELLA PORTA, FIMOGNARI e MASCARO (685); FONTANA, FERRARA Nicola, PINTO Michele, CENGARLE, DAMAGIO e RIGGIO (793); DEL NOCE, SAPORITO, FRANZA, BOMBARDIERI, BERNASSOLA, SCARDACCIONE, FIMOGNARI, FERRARA Nicola, MASCARO, GENOVESE e SANTALCO (833)

(V. Stampato Camera n. 2317)

modificato dalla II Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio - Affari interni e di culto - Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 20 dicembre 1984

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 15 gennaio 1985

Proroga dei contributi a carico dello Stato in favore di associazioni per il sostegno della loro azione di promozione sociale

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

In considerazione delle loro finalità istituzionali e per il sostegno delle attività di promozione sociale nel campo associativo combattentistico, sono concessi, per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986 in favore delle sottoelencate associazioni, i contributi dell'importo rispettivamente indicato:

	<i>Lire</i>
	—
Associazione italiana ciechi di guerra	20.000.000
Associazione italiana combattenti interalleati	20.000.000
Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate	20.000.000
Associazione nazionale combattenti e reduci	130.000.000
Associazione nazionale combattenti volontari antifascisti in Spagna	20.000.000
Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti	30.000.000
Associazione nazionale ex internati	150.000.000
Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra	600.000.000
Associazione nazionale famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della Patria	90.000.000

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

In considerazione delle loro finalità istituzionali e per il sostegno delle attività di promozione sociale nel campo associativo combattentistico, sono concessi, per ciascuno degli anni 1984 e 1985, in favore delle sottoelencate associazioni, i contributi dell'importo rispettivamente indicato:

	<i>Lire</i>
	—
<i>Identico.</i>	
<i>Identico.</i>	
<i>Identico.</i>	
<i>Identico.</i>	
<i>Identico.</i>	
<i>Identico.</i>	
Associazione nazionale ex internati	140.000.000
<i>Identico.</i>	
<i>Identico.</i>	

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

	Lire —
Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra . . .	1.000.000.000
Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI) . . .	400.000.000
Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA)	40.000.000
Associazione nazionale reduci garibaldini	10.000.000
Associazione nazionale reduci della prigionia	30.000.000
Associazione nazionale vittime civili di guerra	420.000.000
Federazione italiana delle associazioni partigiane . . .	70.000.000
Federazione italiana volontari della libertà	270.000.000
Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare	20.000.000
Istituto del nastro azzurro . .	40.000.000

Art. 2.

In considerazione delle loro finalità istituzionali, particolarmente meritevoli di tutela ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, modificato dall'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, sono concessi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986 in favore delle sottoelencate associazioni, privatizzate a seguito della procedura prevista dagli articoli 113 e 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i contributi dell'importo rispettivamente indicato:

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

	Lire —
	<i>Identico.</i>
	<i>Identico.</i>
	<i>Identico.</i>
	<i>Identico.</i>
	<i>Identico.</i>
	<i>Identico.</i>
	<i>Identico.</i>
	<i>Identico.</i>
	<i>Identico.</i>
Istituto del nastro azzurro . .	50.000.000

Art. 2.

In considerazione delle loro finalità istituzionali, particolarmente meritevoli di tutela ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, modificato dall'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, sono concessi per ciascuno degli anni 1984 e 1985 in favore delle sottoelencate associazioni, privatizzate a seguito della procedura prevista dagli articoli 113 e 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i contributi dell'importo rispettivamente indicato:

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

	<i>Lire</i>
	—
Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili	420.000.000
Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi del lavoro	420.000.000
Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti	760.000.000
Unione italiana ciechi	760.000.000
Unione nazionale mutilati per servizio	400.000.000

Art. 3.

Al fine di incoraggiare e sostenere le attività di studio, di promozione e divulgazione culturale, nonché di sensibilizzazione sociale sugli scopi previsti dai rispettivi statuti, sono assegnati, per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986, alle sottoindicate associazioni, i contributi dell'importo rispettivamente indicato:

	<i>Lire</i>
	—
Associazione bambini Down (ABD)	245.000.000
Associazione per il bambino con idrocefalo o spina bifida	20.000.000
Associazione italiana assistenza agli spastici (AIAS)	90.000.000
Associazione italiana per la sclerosi multipla (AISM)	40.000.000
Associazione italiana società e salute	50.000.000

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

	<i>Lire</i>
	—
<i>Identico.</i>	
<i>Identico.</i>	
<i>Identico.</i>	
<i>Identico.</i>	
<i>Identico.</i>	

Art. 3.

Al fine di incoraggiare e sostenere le attività di studio, di promozione e divulgazione culturale, nonché di sensibilizzazione sociale sugli scopi previsti dai rispettivi statuti, sono assegnati, per ciascuno degli anni 1984 e 1985, alle sottoindicate associazioni, i contributi dell'importo rispettivamente indicato:

	<i>Lire</i>
	—
Associazione bambini Down (ABD)	190.000.000
<i>Identico.</i>	
Associazione nazionale privi della vista	25.000.000
<i>Identico.</i>	
Associazione italiana per la sclerosi multipla (AISM)	50.000.000
<i>Identico.</i>	
Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie	10.000.000
Associazione nazionale delle piccole famiglie	10.000.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

	<i>Lire</i>
	—
Associazione nazionale famiglie di fanciulli subnormali (ANFFaS)	245.000.000
Associazione nazionale invalidi esiti di poliomielite (ANIEP)	40.000.000
Associazione nazionale radioamatori ciechi	10.000.000
Centro piccoli mongoloidi (CePiM)	80.000.000
Unione italiana lotta alla distrofia muscolare (UILDM) .	40.000.000

Art. 4.

Le associazioni di cui alla presente legge, a dimostrazione del concreto perseguimento delle finalità istituzionali, trasmetteranno annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri una copia del rendiconto nonché una relazione sull'attività svolta.

Il Governo, entro il 31 marzo, dovrà presentare al Parlamento una relazione annuale consuntiva sulla regolarità dei bilanci e sulle attività svolte dalle associazioni di cui alla presente legge.

I contributi per gli anni 1985 e 1986 possono essere erogati solo dopo che sia stato trasmesso il rendiconto, rispettivamente per gli anni 1984 e 1985, previsto dalle disposizioni di cui al primo comma.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

	<i>Lire</i>
	—
	<i>Identico.</i>
	<i>Identico.</i>
	<i>Identico.</i>
	<i>Identico.</i>
	<i>Identico.</i>

Art. 4.

*Identico.**Identico.*

I contributi per gli anni 1984 e 1985 potranno essere erogati solo dopo la presentazione del rendiconto del 1983 per i contributi del 1984 e del rendiconto del 1984 per i contributi del 1985, limitatamente alle associazioni che hanno già ricevuto il contributo dello Stato.

Il contributo per l'anno 1985 dovrà essere inoltre subordinato alla presentazione del programma delle attività che si intendono svolgere per il perseguimento dei fini di promozione sociale.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 5.

All'onere globale derivante dalla applicazione della presente legge pari a complessive lire 21 miliardi nel triennio 1984-1986, da iscrivere in ragione di lire 13 miliardi nel 1984 e di lire 4 miliardi annui in ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede per il 1984 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per tale anno, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 9 miliardi, la voce « Nuove norme sull'organizzazione del Corpo degli agenti di custodia » e, quanto a lire 4 miliardi, la voce « Indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero »; per gli anni 1985 e 1986 si provvede mediante lo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando la specifica voce « Contributi ad enti e associazioni ».

Della quota di lire 13 miliardi relativa all'anno 1984, la somma di lire 6 miliardi viene versata in apposito conto corrente di tesoreria denominato « Ministero del tesoro: contributi a carico dello Stato in favore di enti ed associazioni a sostegno della loro attività di promozione sociale e di tutela degli associati », per essere successivamente prelevata, in ragione di lire 3 miliardi in ciascuno degli anni 1985 e 1986, e, previo versamento all'entrata, assegnata alle associazioni al fine di assicurare alle stesse contributi pari a quelli assegnati per l'anno 1984.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5.

All'onere globale derivante dall'applicazione della presente legge, pari a complessive lire 14 miliardi nel biennio 1984-1985, si provvede, quanto a lire 10 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 8 miliardi, la voce « Nuove norme sull'organizzazione degli agenti di custodia » e, per lire 2 miliardi, la voce « Indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero »; e, quanto a lire 4 miliardi, mediante lo stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985, all'uopo utilizzando la specifica voce « Contributi ad enti e associazioni ».

Soppresso.

Identico.